

IL TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| DR.SSA CATERINA SANTINELLO | PRESIDENTE REL. |
| DR. GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI | GIUDICE |
| DR.SSA MANUELA ELBURGO | GIUDICE |

Nel proc. N. 4/2022 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161, comma VI, l.f. depositato da BE.MAT Società Cooperativa in data 11.2..2022;

visto il decreto in data 17.2.2022 di concessione del termine di 60 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda, per il deposito della proposta e del piano concordatari, di nomina del Commissario Giudiziale dr. Alberto Mazzo, con attribuzione di un fondo spese di € 10.000,00, oltre accessori e che ha stabilito gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma VIII, l.f.;

richiamato il precedente provvedimento in data 15.3.2022 di fissazione dell'udienza ex art. 162, commi 2 e 3, l.f., nonché le note del Commissario Giudiziale in data 14.3.2022 e 1.4.2022;

osservato che la società nei termini concessi non ha né depositato la situazione patrimoniale aggiornata all' 11.2.2022, né ha ottemperato ad alcuno degli obblighi informativi imposti, come già rilevato nel precedente provvedimento e nelle note del Commissario Giudiziale sopra richiamate;

considerato invero che successivamente alla scadenza del primo termine del 10.3.2022 per il deposito della situazione patrimoniale aggiornata, la società ricorrente non ha nemmeno provveduto a depositare la relazione quindicinale attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano concordatari con scadenza il 13.3. e il 28.3.2022, né ad adempiere ad alcuno di tutti gli altri obblighi informativi elencati specificamente nel decreto del 17.2.2022 con scadenza il 31.3.2022;

rilevato inoltre che la società non ha provveduto al versamento del fondo spese di € 10.000,00 disposto a favore del Commissario;

considerato del resto che all'udienza del 7.4.2022 nessuno è comparso per la società ricorrente, così implicitamente confermando la totale inerzia sopra rilevata ;

ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f.;

ritenuto di provvedere separatamente sulla richiesta di dichiarazione di fallimento formulata dal P.M. nel procedimento prefallimentare n. 286/2021;

P.Q.M.

Visti gli artt. 161, commi VI e VIII, e 162, commi 2 e 3, L.F.

Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 161, comma VI, proposto da BE.MAT Società Cooperativa

Padova, 7.4.2022

Il Presidente

Caterina Santinello